

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale      n. DEL-2015-73 del 13/10/2015

Oggetto      Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Regolamento per la riscossione e il recupero dei crediti di Arpa Emilia Romagna.

Proposta      n. PDEL-2015-73 del 30/09/2015

Struttura proponente      Area Bilancio e Controllo Economico

Dirigente proponente      Bacchi Reggiani Giuseppe

Responsabile del procedimento      Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 13 (tredici) ottobre 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico.  
Adozione del Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpa Emilia-Romagna.**

**VISTA:**

- la Legge Regionale n. 44/95 istitutiva di Arpa;
- il Regolamento Generale dell’Agenzia, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n. 124/2010;
- il Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;
- le norme del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;
- il D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
- il D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, relativo al riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998 n. 337 come integrato dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, art. 2 comma 2;
- il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni nella Legge 2 dicembre 2005 n. 248;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, c.d. “Spending Review”, che modifica la modalità di determinazione dei compensi dell’agente della riscossione e la misura dell’Aggio dell’Agente della riscossione coattiva mediante ruolo;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, artt. 537-543 (legge di Stabilità 2013) che ha previsto la possibilità di chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione in caso di presentazione di istanza del debitore;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, relativamente ai limiti e ambiti delle compensazioni dei debiti e crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti della Pubblica amministrazione per lavori eseguiti e non liquidati;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 40, convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, relativamente ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. che possono essere utilizzati per il pagamento delle cartelle notificate entro il 30 settembre 2013;

- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012 e D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 sulle procedure cautelari ed esecutive;

PREMESSO:

- che nel sistema di contabilità economica risultano registrate a contabilità le partite relative ai crediti certi, liquidi ed esigibili non riscossi relativi a prestazioni e servizi dell'Agenzia con un dettaglio analitico per cliente;
- che i D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e 26 febbraio 1999 n. 46 prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi, per il recupero del credito, di riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate patrimoniali;
- che sui crediti non riscossi di Arpa, aventi natura patrimoniale, si sviluppano azioni di sollecito da parte delle strutture organizzative dell'Agenzia, articolate in diverse fasi temporali e con il coinvolgimento di diversi livelli dell'organizzazione, in base alle periodiche ricognizioni effettuate sui crediti aperti, che comprendono anche il ricorso ad agenti della riscossione per l'attivazione di fasi di riscossione in via volontaria e coattiva;
- che in base agli esiti delle fasi della riscossione dei crediti scaduti, sono contabilizzati i costi derivanti da crediti inesigibili e gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti e sono adottate le decisioni inerenti le azioni più idonee per tutelare il credito dell'Agenzia, anche in sede giurisdizionale;

RITENUTO:

- che pertanto occorra adottare un regolamento che disciplini, nel rispetto della normativa vigente, le responsabilità delle azioni di riscossione e le modalità operative da adottare nelle diverse fasi interne ed esterne della riscossione dei crediti scaduti, in particolare riguardo a verifica delle richieste di rateizzazione dei pagamenti, limiti alla riscossione per importi di lieve ammontare, discarichi delle cartelle esattoriali, inesigibilità dei crediti, cessione dei crediti, criteri di alimentazione del fondo svalutazione crediti;

VISTO:

- il testo del Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpa Emilia-Romagna, allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva;
- che si è provveduto a nominare quale responsabile del procedimento, il Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi della L.R. n. 32 del 6/9/93 e del Capo II della L. n. 241 del 7/8/90;

**DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpa Emilia-Romagna allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore dal giorno di adozione del presente provvedimento.

**PARERE: FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

**IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE**

**AI SENSI DELLA DGR N. 342 DEL 31/03/2015**




(F.to Dott. Franco Zinoni)

Arpa Emilia-Romagna	REGOLAMENTO
Riscossione dei crediti	Revisione 0 del 10/09/2015 Pag. 1 di 7

RISCOSSIONE DEI CREDITI
-------------------------

## INDICE

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 FASI DELLA RISCOSSIONE
- ART. 3 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
- ART. 4 LIMITI ALLA RISCOSSIONE PER GLI IMPORTI DI LIEVE AMMONTARE
- ART. 5 DISCARICHI E INESIGIBILITA' DEI CREDITI
- ART. 6 CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 7 ALIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
- ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Redazione	Verifica	Approvazione
DA/BCE Giuseppe Bacchi Reggiani 	DA Massimiliana Razzaboni 	DG Franco Zinoni 

Arpa Emilia-Romagna	REGOLAMENTO
Riscossione dei crediti	Revisione 0 del 10/09/2015 Pag. 2 di 7

## Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le attività di riscossione e recupero dei crediti di Arpa Emilia-Romagna non incassati entro la scadenza indicata nel documento contabile emesso e inviato al cliente (nota di debito/fattura). Il regolamento definisce le modalità operative della riscossione e individua la ripartizione delle competenze tra le strutture dell'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Rientrano nel presente regolamento i crediti derivanti da:

- attività istituzionali svolte con emissione di documento contabile di addebito;
- attività istituzionali e aggiuntive svolte con emissione di fattura;
- ogni altra entrata derivante dal patrimonio dell'agenzia, di beni in uso a terzi o dall'impiego di personale dell'Agenzia presso strutture esterne;
- eventuali entrate derivanti dalla compartecipazione a tributi o dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

Non rientrano nel presente regolamento i crediti derivanti da:

- trasferimenti in conto esercizio da parte di Enti per il funzionamento di Arpa o erogati a titolo di contributi in conto capitale per l'adeguamento del patrimonio dell'Agenzia;
- crediti conseguenti a provvedimenti di condanna della Corte dei Conti o altra autorità giudiziaria per danno erariale o per illeciti commessi da dipendenti dell'Ente.

## Art. 2 FASI DELLA RISCOSSIONE

Lo Staff Amministrativo del nodo che ha emesso la fattura/nota di debito verifica i pagamenti ricevuti tramite la procedura OASI, e per i documenti di cui non risulta incassato il pagamento, procede all'invio di sollecito al cliente tramite PEC o raccomandata A/R.

Con cadenza di norma quadrimestrale (mese di marzo, luglio, novembre) lo staff amministrativo del nodo invia all'Area Bilancio l'elenco dei crediti scaduti e non riscossi alla fine del mese precedente unitamente agli esiti dei solleciti effettuati tramite Pec o raccomandata a/r e l'indicazione della fonte pubblica o privatistica dell'obbligazione nei confronti dell'Agenzia.

L'Area Bilancio e Controllo Economico (nel seguito: Area Bilancio), effettuate le verifiche contabili, procede alla formazione:

1. dell'elenco delle partite contabili aperte verso enti pubblici verso i quali, per la natura delle prestazioni erogate e/o l'attività svolta dall'ente cliente, non sono ipotizzabili azioni coattive di riscossione del credito;
2. dell'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili che possono essere oggetto di riscossione in forma coattiva, secondo le norme di legge (D.Lgs. 46/1999) in quanto derivanti da attività istituzionali dell'Ente;

Arpa Emilia-Romagna	REGOLAMENTO
Riscossione dei crediti	Revisione 0 del 10/09/2015 Pag. 3 di 7

3. dell'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da obbligazioni di natura contrattuale privatistica.

L'elenco dei crediti di cui al punto 1) viene inviato a ogni nodo, suddiviso per crediti di competenza, per l'avvio di ulteriori solleciti e per la valutazione di eventuali azioni di compensazione finanziaria fra debiti e crediti eventualmente sussistente verso gli enti interessati; le proposte di compensazione finanziaria fra partite di debito e credito sussistenti fra arpa e l'ente interessato vengono proposte e realizzate da Area Bilancio sentiti i nodi interessati.

Per i crediti di cui al punto 1), in ragione della natura istituzionale dei clienti e delle attività svolte, l'applicazione di interessi sarà valutata in relazione al tempo intercorso dalla scadenza del credito, alla natura della collaborazione istituzionale in atto, alla situazione dei debiti e crediti esistente fra i due enti.

Fatto salvo quanto disposto al precedente capoverso, sui crediti certi liquidi ed esigibili vengono calcolati e contabilizzati gli interessi maturati da addebitare al cliente, calcolati al tasso di interesse di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Precedentemente alla formazione dei ruoli per la riscossione coattiva, l'Agenzia può attivare una fase di riscossione in via volontaria, con eventuale affidamento ad agente della riscossione accreditato a norma di legge della fase di sollecito, riscossione e riversamento ad Arpa delle somme introitate.

In tale caso, gli elenchi di cui ai punti 2) e 3) vengono inviati dall'Area Bilancio preventivamente agli Staff amministrativi di Nodo, che forniscono il completo supporto documentale necessario ad esaminare le singole posizioni segnalate, verificando la sussistenza dei seguenti elementi:

- fonte amministrativa/contrattuale dell'obbligazione del cliente;
- attestazione dell'avvenuta informazione al cliente in merito all'onerosità a proprio carico della prestazione eseguita da Arpa e/o dell'accettazione preventivo da parte del cliente prima dell'invio fattura/nota;
- sollecito del credito tramite pec o raccomandata a/r e attestazione di invio;
- assenza di eccezioni/contestazioni da parte del cliente sull'esecuzione del servizio.

In caso riscontri contestazioni, errori o carenze di documentazione, lo Staff amministrativo di Nodo lo segnala all'Area Bilancio.

Dell'elenco di cui al punto 2) e 3) vengono trasmessi dall'Area Bilancio all'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale, per una valutazione delle azioni di riscossione ipotizzabili, i casi che presentano caratteristiche peculiari e/o particolari problematiche, per importo elevato del credito, per contestazioni sulla natura e l'esecuzione della prestazione o per carenze documentali riscontrate.

Gli elenchi dei crediti di cui al punto 2) e 3) vengono inviati, dopo le opportune verifiche contabili, entro il terzo trimestre dell'anno successivo alla data di scadenza del credito non riscosso, all'agente della riscossione individuato per la fase di riscossione volontaria. L'agente provvede a postalizzare e inviare i solleciti per la riscossione, al riversamento

Arpa Emilia-Romagna	REGOLAMENTO
Riscossione dei crediti	Revisione 0 del 10/09/2015 Pag. 4 di 7

mensile ad Arpa delle somme incassate per conto dell'Agenzia e alla restituzione delle liste dei crediti non riscossi e degli esiti dei solleciti per l'avvio della riscossione coattiva.

Per tutti i crediti sui quali, sentito il parere dell'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale, secondo un criterio di valutazione di legittimità del titolo esecutivo, di efficacia dello strumento e convenienza economica dell'Amministrazione, l'Agenzia intende procedere alla riscossione coattiva, viene formato, dopo l'eventuale fase di riscossione volontaria, a cura dell'Area Bilancio l'elenco dei crediti per l'iscrizione a ruolo e l'invio a Equitalia Spa, che avverrà secondo le procedure di cui ai D.Lgs. 112/99 e 46/99.

Il ricorso al giudice ordinario per la tutela dei crediti patrimoniali di Arpa viene valutato dall'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale sentiti i nodi interessati secondo criteri di opportunità e convenienza economica dell'amministrazione.

Competente alla firma dei ruoli per la procedura tramite Equitalia Spa è il responsabile Area Bilancio, che provvede all'invio dei ruoli entro il mese di dicembre successivo alla consegna delle liste di carico dei crediti non riscossi in fase volontaria dall'agente della riscossione incaricato.

### Art. 3 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Su richiesta motivata del cliente, in ogni fase della riscossione può essere accordata una rateizzazione del pagamento del credito non riscosso.

Nel caso la richiesta intervenga precedentemente all'invio delle liste di carico all'agente individuato per la riscossione volontaria e coattiva, competente a valutare le richieste di rateizzazione e ad accordare un piano rateale di rientro del credito non riscosso è il responsabile dell'Area Bilancio.

Nel caso la richiesta intervenga nella fase di riscossione volontaria, l'Area Bilancio, qualora intenda concedere la rateizzazione del pagamento, provvederà a comunicare la sospensione delle procedure di riscossione all'agente della riscossione.

In caso di richiesta di rateizzazione pervenuta nella fase della riscossione coattiva, la stessa sarà inoltrata direttamente all'agente della riscossione coattiva che la valuterà nel rispetto dei limiti legislativi e regolamentari.

Le richieste di rateizzazione ad Arpa devono essere redatte dal debitore dell'Agenzia in forma scritta e motivata sinteticamente.

La rateazione nel caso di piani rateali concessi direttamente da Arpa può essere accordata per un massimo di 36 rate e per un arco temporale comunque non superiore a tre anni. Eventuali scadenze temporali oltre i tre anni possono essere concesse in casi particolari sentita l'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale.

Per importi:

fino a 200,00 euro: nessuna rateizzazione;

Da 200,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

Da 500,01 a 2000,00 euro: fino a otto rate mensili;

Da 2000,01 a 5000,00 euro: fino a 20 rate mensili;

Oltre 5000,01 euro: fino a massimo 36 rate mensili.



Arpa Emilia-Romagna	REGOLAMENTO
Riscossione dei crediti	Revisione 0 del 10/09/2015 Pag. 5 di 7

Su richiesta del debitore, il responsabile dell'Area Bilancio può disporre rateizzazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, fermo restando la durata massima della rateizzazione di tre anni.

In tutte le fasi di riscossione del credito precedenti all'invio dei ruoli ad Equitalia, può essere valutata, tenendo conto delle effettive possibilità di recupero del credito e dell'importo dello stesso, la non applicazione di interessi in fase di concessione del piano di rateizzazione.

La procedura di rateizzazione si perfeziona con l'avvenuto incasso da parte di Arpa della prima rata, con conseguente eventuale sospensione delle misure cautelari già avviate.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive entro la scadenza fissata dà facoltà ad Arpa di disporre la decadenza della rateizzazione accordata e l'avvio delle azioni di riscossione in forma volontaria e coattiva per l'intero importo non riscosso da arpa, con applicazione degli interessi.

#### Art. 4 LIMITI ALLA RISCOSSIONE PER GLI IMPORTI DI LIEVE AMMONTARE

Per i crediti valutati di lieve ammontare, i cui costi di riscossione possono risultare superiori alla somma effettivamente riscuotibile, viene operata dall'Area Bilancio una valutazione prima dell'invio della lista di carico all'agente della riscossione.

La valutazione viene effettuata tenendo conto delle modalità di riscossione attuabili e delle relative spese, degli adempimenti a carico dell'Ente, e del vantaggio economico della riscossione.

Non si dà luogo all'iscrizione a ruolo dei crediti il cui ammontare, comprensivo di interessi e spese di spedizione, non superi l'importo di euro 20,00.

#### Art. 5 DISCARICHI E INESIGIBILITA' DEI CREDITI

L'Area Bilancio provvede a scaricare la cartella relativa a un credito in riscossione coattiva iscritto a ruolo nei seguenti casi:

- qualora riscontri che è avvenuto il pagamento totale del credito direttamente ad Arpa o risulti comunque una somma non superiore a 20,00 euro come residuo debito;
- qualora su segnalazione del cliente o per riscontri del nodo competente o dell'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale, risulti successivamente all'emissione della cartella che il credito o il titolo esecutivo non siano sussistenti. In tali casi l'Area Bilancio procede direttamente in via di autotutela dell'amministrazione;
- in caso di riscontro di errori dell'agente di riscossione concernenti l'effettivo recapito della cartella o il tardivo o mancato riversamento del credito, già incassato dall'agente stesso;
- al ricevimento da parte dell'agente della riscossione di dichiarazione di inesigibilità del credito.

Arpa Emilia-Romagna	REGOLAMENTO
Riscossione dei crediti	Revisione 0 del 10/09/2015 Pag. 6 di 7

Se il discarico della cartella è effettuato per insussistenza o inesigibilità del credito, l'Area Bilancio provvede alla contabilizzazione degli eventuali costi di competenza dell'esercizio. In tutti i casi in cui permane una quota residua non liquidata all'atto del discarico della cartella, sarà valutato dalle Aree Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale e Bilancio secondo i criteri di cui all'art. 4 se procedere con ulteriori azioni di riscossione o se contabilizzare a costo la quota di credito non riscuotibile. L'Area Bilancio procede direttamente a imputare a costo le somme relative a crediti inferiori a 20,00 euro non riscossi decorsi 8 anni dalla data di scadenza del credito.

In caso di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che dispongano l'insussistenza del credito vantato da Arpa, l'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale comunica all'Area Bilancio gli importi dei crediti da contabilizzare a costo di esercizio in quanto non più esigibili.

#### Art. 6 CESSIONE DEI CREDITI

In caso di intervenuta dichiarazione di non riscossione del credito da parte dell'Agente delle riscossione, l'Agenzia può procedere alla cessione pro soluto dei propri crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli derivanti da sanzioni o compartecipazione a tributi. La cessione può avvenire esclusivamente nei confronti di primari istituti bancari.

La cessione può riguardare crediti la cui riscossione, per l'entità del credito e/o la situazione del debitore, sia ritenuta possibile solo con contenzioso legale dall'esito incerto e economicamente non conveniente per l'amministrazione.

I crediti da cedere sono individuati dall'Area Bilancio previo esperimento infruttuoso delle procedure di riscossione coattiva o volontaria di cui al presente regolamento, sentito il parere dell'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale.

#### Art. 7 ALIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

L'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale provvede a segnalare ad Area Bilancio in fase di redazione del Bilancio consuntivo di esercizio le somme da accantonare al Fondo Svalutazione crediti relative ai creditori in situazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e per contenziosi legali inerenti la riscossione dei crediti.

#### Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei crediti della Pubblica Amministrazione e alla legge n. 44/95 e s.m.i. e al regolamento generale dell'Agenzia. In particolare:

- alle norme del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;
- al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
- al D.Lgs. 13 aprile 1999 n.112, relativo al riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998 n.337 come integrato dalla legge 24 novembre 2006 n 286, art 2 comma 2;
- al R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni per l'ingiunzione fiscale di pagamento e le relative azioni esecutive a tutela del credito;
- al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- al D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, cd. "Spending Review", che modifica la modalità di determinazione dei compensi dell'agente della riscossione e la misura dell'Aggio dell'Agente della riscossione coattiva mediante ruolo;
- alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, artt. 537-543. (legge di Stabilità 2013 che ha previsto la possibilità di chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione in caso di presentazione di istanza del debitore);
- al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, relativamente ai limiti e ambiti delle compensazioni dei debiti e crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti della Pubblica amministrazione per lavori eseguiti e non liquidati;
- al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 40, convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, relativamente ai crediti commerciali vantati nei confronti della PA che possono essere utilizzati per il pagamento delle cartelle notificate entro il 30 settembre 2013;
- al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012 e, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 sulle procedure cautelari ed esecutive.